

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LV.

SEDUTA DI VENERDÌ 5 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente:		TORRETTA, <i>Relatore</i>	433, 434
PRESIDENTE	428	LOZZA	434
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		SAILIS	434
Modificazioni all'ordinamento della Scuola archeologica di Atene. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (1997)	428	POLETTI	434
PRESIDENTE	428, 429, 430	LAZZATI	434
PARENTE, <i>Relatore</i>	428, 429	RESCIGNO e PIERANTOZZI: Autorizzazione al Ministro della pubblica istruzione a bandire concorsi a cattedre negli istituti governativi d'istruzione secondaria riservati agli ex combattenti e reduci della seconda guerra mondiale. (1773)	434
CESSI	429	PRESIDENTE	434, 435, 436, 437
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	429	RESCIGNO, <i>Relatore</i>	435, 436, 437
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		POLETTI	435, 437
Aumento della tassa di ingresso, attualmente in vigore, per l'accesso dei visitatori ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato. (2160)	431	BERTOLA	435
PRESIDENTE	431, 433	MORO ALDO	436
DAL CANTON MARIA PIA, <i>Relatore</i>	431	SAILIS	436, 437
MONDOLFO	431	RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	436
PARENTE	432	Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
CLERICI	432	NUMEROSO e DE MICHELE: Integrazione del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e del regio decreto-legge 12 luglio 1934 n. 1352, circa il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei comuni autonomi. (1903)	437
MARCHESI	432	PRESIDENTE	437
FRANCESCHINI	432	PIGNATONE, <i>Relatore</i>	437
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	432	RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	437
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Votazione segreta:	
TORRETTA ed altri: Norme relative ai concorsi speciali riservati a candidati appartenenti ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali, e sistemazione dei vincitori nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione (1503)	433	PRESIDENTE	438
PRESIDENTE	433, 434		

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1951

La seduta comincia alle 10.

BIANCHI BIANCA. *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che interviene alla seduta, per la discussione del disegno di legge n. 2160, il deputato Clerici.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento della Scuola archeologica di Atene. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (1997).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento della Scuola archeologica di Atene ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Parente ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PARENTE, *Relatore*. La questione della Scuola archeologica di Atene, a quanto mi hanno detto i funzionari del Ministero, si trascina da anni.

Prima di entrare nel merito del disegno di legge, vale la pena rilevare che esso modifica, non un'altra legge, ma un regolamento, al quale, tuttavia — e questa è la parte più strana del disegno di legge — né nella relazione, né nel testo degli articoli si fa alcun riferimento, pur essendo le modificazioni che si apportano di una certa importanza.

La Scuola archeologica di Atene, sorta nel 1909 e modificata nel 1914, con l'inizio dell'ultima guerra cessò, o quasi, di funzionare, tanto che, quando il nostro Governo, alla fine della guerra, chiese al Governo di Atene di riaprire la scuola, fu risposto che la scuola doveva essere ricostruita perché non esisteva più. Il prof. Levi, che la dirige attualmente, ha compiuto dei veri miracoli, anche in rapporto alla scarsità dei fondi, portando la scuola a funzionare bene.

A proposito dei fondi, è stata presentata al Senato una proposta di legge per una erogazione straordinaria di 4 milioni, erogazione assolutamente insufficiente in quanto la Scuola archeologica italiana di Atene — e in Atene non c'è solo la nostra scuola, ma ve ne sono di altri Paesi — non solo dovrebbe rappresentare un centro di scambio di cultura classica tra Roma e Atene, ma, per statuto, essa avreb-

be anche il compito di servire come centro e stazione degli archeologi italiani che si recano in Grecia per ricerche e come punto di convegno tra dotti italiani e dotti stranieri. Questo programma non può non essere giudicato pretenzioso, se si considerino i modesti mezzi di cui la scuola dispone.

Il disegno di legge — che spero voi approverete, perché, comunque, rappresenta un avvio a risolvere il problema — apporta alcune modifiche all'ordinamento della scuola, la più importante delle quali, a mio giudizio, è questa: mentre nell'articolo 2 del regolamento del 1914 si stabiliva che il direttore della scuola, sempre nominato dal Ministro della Pubblica Istruzione, venisse scelto tra i funzionari della Amministrazione archeologica dello Stato o tra i professori ordinari di discipline archeologiche, l'articolo primo di questo disegno di legge ha tolto, dalla scelta, i funzionari del Ministero.

Sempre nel primo articolo, al secondo capoverso, è, poi, stabilita la rivalutazione dello stipendio in rapporto alle nuove condizioni di vita.

C'è, infine, un'altra modifica, anche questa importante, circa l'assistente della scuola, il quale potrà essere nominato dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa col Ministro per il tesoro, e su parere del direttore della scuola, oltre che tra i funzionari dei ruoli scientifici e tecnici della Amministrazione statale delle antichità e belle arti o tra gli assistenti di ruolo alle cattedre universitarie di archeologia ed affini, com'era fino adesso, anche, d'ora in poi, tra i cultori di studi archeologici, sentito, per questi, il parere del Consiglio delle antichità e belle arti. Questa è una aggiunta che ritengo utile, perché non è detto che un archeologo di grido, di reale competenza, debba esclusivamente trovarsi tra i professori e tra i funzionari.

Una osservazione potrebbe riguardare l'ultimo capoverso dell'articolo 2, dove si parla di invi in « missione temporanea »: questa facoltà, concessa al Ministro, potrebbe prestarsi, forse, a una interpretazione, diciamo così, più turistica che scientifica. Avevo pensato, in un primo tempo, di proporre una modifica, precisando che i funzionari da inviare in missione dovessero essere scelti nel solo ruolo tecnico; poi, essendomi stato fatto notare che la missione può avere anche compiti amministrativi, ho ritenuto di lasciare la dizione attuale, convinto anche che, finché permarrà l'attuale deficienza di fondi, non sarà possibile inviare in missione alcun funzionario, né amministrativo né tecnico.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1951

Per meglio illuminare la Commissione, illustrerò brevemente l'attività attuale della Scuola archeologica di Atene e quella che essa potrebbe svolgere se potesse disporre di un maggiore stanziamento.

Annualmente, viene bandito un concorso per l'assegnazione di quattro borse di studio tra gli studenti e i laureati in lettere. La scuola di Atene, dovrebbe essere, quindi, una scuola di specializzazione. Il disegno di legge prevede che le borse di studio non possano essere più di quattro, molto poche, perché, sebbene sia possibile iscriversi a questa scuola con mezzi propri, praticamente non lo fa nessuno, e i risultati degli studi e delle ricerche sarebbero importantissimi se ci fosse un maggior numero di studenti. Il corso ordinario di specializzazione ha la durata di un biennio. Accanto agli specializzandi ci sono gli aggregati, in genere architetti, per i quali le borse di studio sono due e per un periodo massimo di sei mesi, mentre per i primi la borsa si intende conferita per un soggiorno non inferiore a nove mesi.

L'attività della scuola è illustrata da una pubblicazione annuale che il professor Levi, attuale direttore, cura con molta competenza e gran decoro editoriale. Ultimamente, il risultato più importante è stato una scoperta archeologica nell'isola di Lemnos, dove i nostri archeologi, per i quali gli stranieri hanno una grande considerazione, avevano mostrato nelle ricerche tanto interesse, che si era arrivati ad accusarli di aver altri scopi, dato che l'isola riveste, per i militari, un certo carattere strategico.

Questo non sarebbe successo se fosse stato possibile svolgere i lavori di ricerca in modo tale che pubblicamente si dichiarassero per quello che erano.

Prego la Commissione di voler approvare questo disegno di legge, e mi auguro che essa approverà, quando sarà il momento, anche lo stanziamento dei quattro milioni, senza i quali la legge in esame resterebbe lettera morta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CESSI. Questo progetto di legge in sostanza non centra e non risolve la questione della scuola di Atene. L'onorevole Parente ha parlato di scuola di specializzazione; ma essa non è solo scuola di specializzazione, ma anche di ricerca scientifica; infatti, coloro i quali vanno alla scuola di Atene, o con mezzi propri e con le borse di studio, sono già archeologi preparati, e vi si recano per eseguire delle ricerche scientifiche, possibilmente anche degli scavi. Certo, con i mezzi

concessi dal Governo italiano non si possono attuare scavi, se non di minima importanza. E anche con 4 milioni, che cosa si può fare?

La scuola, ripeto, non ha solo funzione didattica, ma ha, o meglio dovrebbe avere, soprattutto, una funzione di ricerca scientifica, sia archeologica che storica.

Questo disegno di legge è solo una riorganizzazione burocratica, non so se interamente felice, poiché, ad esempio, la limitazione ai soli professori universitari, per la direzione della scuola, non mi sembra troppo opportuna. Perché escludere uomini che possono avere larga esperienza e preparazione scientifica per il solo fatto che non sono professori universitari?

PARENTE, *Relatore*. La limitazione vale solo per il direttore.

CESSI. Ma non è ammissibile che una persona ormai provetta nelle ricerche, negli studi, forse anziana, vada alla scuola di Atene in sottordine: o non ci va, o ci va per un interesse puramente personale, senza portare un contributo all'attività della scuola. Non faccio, comunque, formali riserve a questo proposito.

Le borse di studio sono molto limitate e sono destinate più al perfezionamento di studenti e laureati che all'incremento dell'indagine scientifica: ottima cosa anche questa, perché i giovani devono essere aiutati, avviati, educati all'amore per questi studi; ma, ripeto, non deve essere questa la funzione preminente della scuola.

Dichiaro di non essere contrario al riordinamento proposto dal disegno di legge; ma si tratta di un riordinamento burocratico, non è un avviamento a una nuova visione dell'attività di questo centro. Chiedo al Governo di affrontare questo problema e di concedere i mezzi necessari per poter sviluppare, anche in Italia, questa attività scientifica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo che non vi sia uomo di cultura, in Italia, che ignori l'importanza della Scuola archeologica di Atene per il progresso dei nostri studi archeologici e storici. Con questo disegno di legge noi vogliamo riordinare la Scuola dal punto di vista amministrativo.

Sono d'accordo con l'onorevole Cessi che occorre occuparsi anche dello sviluppo della ricerca scientifica; per questo è già in discussione al Senato un progetto di legge per con-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1951

cedere alla Scuola una sovvenzione straordinaria.

Per quanto riguarda la esclusione dei funzionari dalla direzione della Scuola, debbo dire all'onorevole Cessi che un emendamento in tal senso fu proposto al Senato da un nostro comune maestro, il De Santis, che ha voluto questa limitazione ai soli professori ordinari di archeologia per molte ragioni, non esclusa quella del possesso della lingua greca, che si ritiene indispensabile per il direttore della Scuola archeologica di Atene; si consideri, inoltre, che il funzionario non ha mai il possesso degli strumenti della ricerca scientifica che ha il professore universitario, anche perché la ricerca scientifica è ormai divenuta quasi monopolio delle Università.

Prego vivamente la Commissione di approvare questo disegno di legge, che assicura un primo riordinamento della Scuola archeologica di Atene.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il direttore della Scuola archeologica di Atene sarà scelto e nominato dal Ministro per la pubblica istruzione tra i professori ordinari di discipline archeologiche ed affini nelle Università.

Il direttore, oltre allo stipendio di cui gode, percepirà l'assegno di sede, più la maggiorazione stabilita per la Grecia, secondo il trattamento economico previsto per il personale insegnante in servizio all'estero.

(È approvato).

ART. 2.

Su parere del direttore della Scuola il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa col Ministro per il tesoro, potrà nominare tra i funzionari dei ruoli scientifici e tecnici della Amministrazione statale delle antichità e belle arti o fra gli assistenti di ruolo alle cattedre universitarie di archeologia ed affini, ovvero, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, tra i cultori di studi archeologici, un assistente della Scuola, che coadiuvi il direttore in tutte le sue funzioni scientifiche ed amministrative.

In ogni caso l'assistente dovrà essere fornito del diploma di perfezionamento della Scuola archeologica di Roma o della Scuola archeologica di Atene.

Il trattamento economico dell'assistente sarà quello degli insegnanti di pari grado delle scuole medie italiane all'estero, ovvero, se scelto fra i cultori di studi archeologici, quello degli insegnanti delle scuole predette di grado iniziale.

Su richiesta del direttore, il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa col Ministro per il tesoro, potrà inviare altresì in missione temporanea presso la Scuola uno o più funzionari di ruolo dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, che possano coadiuvare il direttore nell'assistenza agli scavi promossi dalla Scuola e in altre mansioni di carattere scientifico e amministrativo, entro il limite dei fondi della Scuola stessa, annualmente previsti nel proprio bilancio.

(È approvato).

ART. 3.

L'assegno di sede è attribuito per il periodo di effettiva permanenza in Grecia e nei luoghi di scavo del vicino Oriente, e sarà conservato per intero dal personale della Scuola durante le ferie annuali per non oltre 60 giorni complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni del viaggio di andata e ritorno, nonché durante i viaggi di studio e i periodi di scavo della Scuola, anche se condotti fuori del territorio nazionale della Grecia.

(È approvato).

ART. 4.

Al personale della Scuola spetta il rimborso delle spese per i viaggi determinati da motivi di servizio. Nessun rimborso compete in relazione alle eventuali spese di viaggio per le ferie annuali.

(È approvato).

ART. 5.

Il numero delle borse da attribuire agli alunni ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260, che approva il regolamento per la Scuola archeologica di Atene, sarà determinato di anno in anno dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del direttore della Scuola stessa.

Le borse non potranno comunque eccedere il numero di quattro, con facoltà al direttore di proporre la proroga per un secondo anno.

Ad ogni alunno vincitore di borsa sarà corrisposta una somma stabilita di anno in anno dai Ministri per la pubblica istruzione

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1951

e per il tesoro, su proposta del direttore della Scuola.

La borsa agli alunni s'intende conferita per un soggiorno in Grecia e nel prossimo Oriente non inferiore a nove mesi.

Agli aggregati, di cui al secondo comma del citato articolo 5 del regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260, possono essere conferite con la stessa procedura, borse di studio in numero non superiore a due, per un periodo massimo di 6 mesi, dell'ammontare ciascuna non superiore a due terzi di quelle da conferirsi agli alunni.

Agli alunni e agli aggregati, oltre alle spese di andata e ritorno dall'Italia, saranno rimborsate le spese vive per i viaggi di istruzione e per quelli inerenti agli studi in Grecia e nel prossimo Oriente autorizzati dal direttore della Scuola.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento della tassa di ingresso, attualmente in vigore, per l'accesso dei visitatori ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato. (2160).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della tassa di ingresso, attualmente in vigore, per l'accesso dei visitatori ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato ».

L'onorevole Dal Canton Maria Pia ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DAL CANTON MARIA PIA, *Relatore*. L'approvazione di questo disegno di legge, atteso da tutte le gallerie per adeguare i prezzi dei biglietti al livello generale, si rende opportuna anche per un motivo di carattere psicologico: la tassa di ingresso a musei, gallerie, ecc., è talmente bassa nei confronti del valore corrente della lira, che ne scapita il prestigio e l'importanza delle raccolte stesse.

Le nuove somme proposte rimangono sempre basse: vanno da 50 a 100, a 150 lire al massimo. La domenica l'ingresso è gratuito, eccetto per Ostia Scavi, Pompei e Castel Sant'Angelo, per la preoccupazione che un eccessivo afflusso di persone possa provocare danni.

Ho due emendamenti da proporre. Il primo è di forma e riguarda il primo comma

dell'articolo 3, dove sostituirei alle parole: « Dietro richiesta degli studiosi d'arte possono essere rilasciate tessere... » le altre: « Dietro richiesta, agli studiosi d'arte ecc.. ».

Il secondo emendamento, in forma di articolo aggiuntivo, è sostanziale e riguarda la destinazione dei 110 milioni che si pensa deriveranno da questi aumenti. Io proporrei che questa somma fosse devoluta alla Direzione generale antichità e belle arti, la quale, se si tolgono le somme destinate al pagamento degli stipendi, dispone di una somma molto modesta per le spese « servizi ». I 110 milioni potrebbero avere, appunto, questa destinazione.

Prego la Commissione di voler approvare il disegno di legge con questo articolo aggiuntivo di fondamentale importanza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Desidero avvertire il relatore che la presentazione dell'articolo aggiuntivo proposto renderà necessario chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro, in quanto si tratta di introiti non più devoluti all'Erario genericamente, ma assegnati direttamente alla Direzione generale delle antichità e belle arti.

MONDOLFO. Sono favorevole all'aumento delle tasse di ingresso a musei e gallerie, per quanto non ci sia una ragionevole proporzione fra le tasse di ingresso stabilite per le diverse gallerie e musei. Tuttavia, siccome le cifre saranno state proposte localmente non solo considerando l'importanza e l'interesse delle singole raccolte d'arte e dei singoli monumenti, ma anche calcolando il possibile numero dei visitatori a seconda delle tariffe, non presenterò proposte di modificazione alle cifre sottoposteci. Mi auguro che tutti ci troveremo d'accordo su questa proposta di aumento, che è stata richiesta dalle stesse direzioni delle raccolte d'arte e dei monumenti.

Per quel che riguarda la proposta fatta dall'onorevole Dal Canton, ricordo che, anteriormente al 1946, le tasse di ingresso erano riscosse direttamente dalla stessa Amministrazione della pubblica istruzione e restavano quindi, nel bilancio di questa a vantaggio, appunto, delle raccolte d'arte. Nel 1946, credo su proposta dell'attuale Presidente della Repubblica, fu sancito che la riscossione dei tributi di qualsiasi genere spettasse ad un unico ente, cioè, al Ministero delle finanze; e, quindi, sono state incamerate nel bilancio del Tesoro anche tutte le somme ricavate da questa tassa di ingresso. Non credo che sia oggi possibile rivedere questa norma che evidentemente risponde a un principio di scienza finanziaria. Penso, invece, che dovremmo votare un ordine del

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1951

giorno perché il maggiore ricavo sia devoluto a vantaggio delle belle arti. Credo che un ordine del giorno in questo senso abbia possibilità di essere accolto, e che incontri anche il favore sia del Ministero della pubblica istruzione, che della direzione generale delle belle arti.

PARENTE. Se devo esprimere il mio pensiero, non posso nascondere di essere contrario al disegno di legge, non per il suo contenuto, ma per il suo significato. Con questo disegno di legge il Ministero delle finanze ha voluto aggirare la posizione che la nostra Commissione aveva assunto più di un anno e mezzo fa, richiedendo proprio ciò che oggi ci propone il nostro relatore.

Basterà che io ricordi il caso della cupola del Brunelleschi, per rilevare il significato di questa legge. Quando noi ci preoccupammo della precarietà di questo monumento, il Ministro della pubblica istruzione, pur dandoci ragione — e non poteva non darcela; anche i tecnici, purtroppo, hanno dovuto convenire con noi — si trincerò dietro l'affermazione della mancanza di fondi, poiché il Tesoro non concedeva il denaro necessario a riparare i danni di Santa Maria del Fiore. E il Ministero competente ci esortò a procurare i fondi, preparando una legge per l'aumento delle tasse di ingresso ai musei e gallerie. Ci fu allora una proposta di legge di iniziativa, si potrebbe dire, dell'intera Commissione: tre commissari furono incaricati di redigerla. Essa non autorizzava il Ministero della pubblica istruzione alla riscossione di queste tasse, ma vincolava il Ministero del tesoro a destinare queste somme a fare fronte alle esigenze più immediate delle belle arti, come la riparazione della cupola di Santa Maria del Fiore. A me pare, anche oggi che questo si poteva fare. La IV Commissione, però, dette parere negativo, e lo mantenne, nonostante il nostro invito a modificarlo, sostenendo che il Ministero delle finanze non poteva accettare quel vincolo. Ora, l'onorevole Mondolfo suggerisce di risolvere la questione con un ordine del giorno; ma dal momento che non è stata sufficiente una proposta di legge, ancora minore effetto avrà, certo, un ordine del giorno.

Perciò, presento formale proposta di rinvio, perché sia data precedenza alla proposta di legge riguardante lo stesso problema, e per conoscere il pensiero dei Ministri competenti. Non si può lasciare in sospenso quella proposta, accettando, invece, questo progetto che risolve la questione a danno delle belle arti.

CLERICI. Nel bilancio della pubblica istruzione sono stati stanziati 4 milioni per comperare opere d'arte moderna e 10 mi-

lioni per comperare opere d'arte dell'antichità, del Medioevo, del Rinascimento, dell'Ottocento, da destinare ai nostri musei: sono cifre irrisorie, perché non c'è opera d'arte di qualche rilievo, soprattutto dell'antichità o del medioevo, che non valga almeno dieci milioni. In pratica, le nostre raccolte pubbliche non possono più arricchirsi, se non attraverso eredità o donazioni. Faccio questa osservazione: in questi momenti, con i carichi che ha lo Stato, chiedere altri denari a questo scopo sarebbe fatica inutile; però, c'è da considerare che le tasse di entrata ai nostri musei sono irrisorie, non solo quelle attualmente in vigore, ma anche le nuove, proposte dal disegno di legge, tanto che io mi riservo di presentare un emendamento perché siano raddoppiate. Inoltre, vorrei esprimere il voto che sia concesso l'ingresso gratuito ai musei non solo la domenica mattina, ma anche la domenica pomeriggio oppure il sabato pomeriggio.

Relativamente alla proposta dell'onorevole relatore, mi permetto di ricordare che vi è una norma costante consacrata, se non erro, dalla legge della Ragioneria generale dello Stato, per cui le entrate affluiscono tutte al Ministero delle finanze, tranne qualche eccezione. Credo che una proposta contraria a questa norma difficilmente potrebbe trovare consenso sia presso la Commissione finanze e tesoro, sia presso il Governo. Penso, però, che potremmo formulare un voto in questo senso: se, fra un anno si vedrà che questa entrata, in seguito all'aumento delle tariffe, è aumentata dai 28 milioni attuali ai 110 che si prevedono, allora, siano proporzionalmente aumentati, in bilancio, gli stanziamenti a favore delle belle arti.

MARCHESI. Dichiaro che non voterò alcun aumento di tariffa per gli ingressi nei musei se nello stesso disegno di legge non sarà rigorosamente stabilita la destinazione di tale aumento alle gallerie e i musei.

FRANCESCHINI. Credo che le due questioni si debbano tenere distinte: intanto, noi potremmo approvare questo provvedimento che ha carattere finanziario e riguarda l'aumento delle tasse di ingresso; immediatamente dopo, se ne può esaminare un secondo, anche di iniziativa parlamentare, in cui si stabilisca che i fondi di cui alla legge approvata sono devoluti ai musei e alle gallerie.

MARCHESI. Bisogna evitare il pericolo che sia approvato l'aumento delle tariffe e sia respinto il secondo provvedimento.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero fare una dichiarazione a titolo personale. Sono d'accordo

con l'onorevole Parente per rinviare la discussione onde studiare il modo di devolvere il maggiore introito alle gallerie, senza contrastare con le norme generali sulla contabilità dello Stato. L'articolo 81 della Costituzione stabilisce che non può essere votata una nuova spesa se non se ne indica la copertura: ora, noi; aumentando le tasse di ingresso, provvediamo a una maggiore entrata; nel tempo stesso, votiamo una maggiore spesa a favore delle gallerie. Su un consimile procedimento non si può obiettare nulla, dal punto di vista giuridico: il Parlamento non ha solo il controllo delle entrate e delle spese, ma anche la possibilità di disporre maggiori entrate e maggiori spese.

Posta in questi termini la questione, credo che un rinvio sia necessario per conoscere il pensiero della IV Commissione.

Devo anche dichiarare, prendendo lo spunto da quanto ha detto l'onorevole Clerici, che sono convinto che in questo campo ci sia molto da fare: per esempio, nessun nostro museo ha la luce, mentre i musei di tutto il mondo sono illuminati. La visita ai musei, alle gallerie, ha anche un fine educativo, e noi dobbiamo dare la possibilità di andare a visitarli non solo all'intenditore, ma anche al popolo. Abbiamo in Italia un esempio: il Palazzo Ducale di Venezia, che ha una gestione autonoma; d'estate, esso incassa 500 mila lire il giorno; il che permette a questa amministrazione autonoma di provvedere ai restauri e vivere decorosamente. Se questo sistema si estendesse, se facessimo un po' più di pubblicità ai nostri musei e li aprissimo al popolo, la loro situazione migliorerebbe.

Questo è il mio pensiero personale, che ho voluto esprimere in seguito alle giuste considerazioni dell'onorevole Clerici.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la Commissione aderisce alla proposta di rinvio dell'onorevole Parente.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge dei deputati Torretta ed altri: Norme relative ai concorsi speciali riservati a candidati appartenenti ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali, e sistemazione dei vincitori nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione. (1503).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Torretta,

Lozza, Silipo, Ravera, Camilla, Chini Coccoi Irene, Natali Ada, Pelosi, Paolucci, Azzi, Grammatico: « Norme relative ai concorsi speciali riservati a candidati appartenenti ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali, e sistemazione dei vincitori nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione ».

Prego il relatore, onorevole Torretta, di riferire sul parere espresso dalla Commissione Interni.

TORRETTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la nostra proposta di legge aveva destato molte speranze in quegli insegnanti i quali, nel concorso riservato ai perseguitati politici, non avevano visto considerato, ai fini della graduatoria, il periodo in cui erano stati estromessi dalla scuola.

Riepilogo le vicende di questa legge. In un primo tempo, fu richiesto il parere alla Commissione finanze e tesoro, la quale si espresse favorevolmente chiedendo una modifica dell'articolo 3, accolta da noi proponenti. Il progetto fu, poi, inviato, sempre per il parere, alla I Commissione (Interni), la quale si è espressa sfavorevolmente, specialmente riguardo ai due primi articoli, sconsigliando di ripetere quel concorso che era stato bandito per una sola volta e che invece, secondo la proposta di legge, avrebbe dovuto essere ripetuto.

I proponenti sottopongono alla vostra attenzione un nuovo testo che tiene conto della modifica suggerita dalla Commissione finanze e tesoro e delle critiche mosse dalla Commissione Interni e che è formulato in articolo unico:

« Per ognuno dei vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali a cattedre di istituti di istruzione media, e per posti di direttore di scuole di avviamento professionale, di direttore didattico e di insegnante elementare — di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 — il periodo di servizio, computabile ai soli fini della pensione, sarà fatto decorrere dalla data di assunzione in servizio dei vincitori del primo concorso al quale non poté partecipare a causa delle persecuzioni politiche e razziali. Gli interessati dovranno provvedere al versamento delle prescritte ritenute agli effetti del trattamento di quiescenza.

Lo stesso diritto avranno i vincitori dei concorsi ordinari o concorsi speciali per reduci in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323 ».

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1951

PRESIDENTE. Riassumo i termini della questione: La Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole, chiedendo però la modifica dell'articolo 3. Il relatore si attiene alla modifica proposta dalla IV Commissione, salvo che insiste sull'ultimo comma dell'articolo 3, ora articolo unico del nuovo testo. La Commissione Interni ha, invece, espresso parere sfavorevole, ma questo non è vincolante. Tuttavia, il relatore ha accettato di sopprimere i primi due articoli della proposta.

LOZZA. A me pare che il parere sfavorevole della Commissione Interni non debba preoccuparci, dal momento che nella nuova formulazione non si chiede nessun altro concorso per i perseguitati politici e si segue il parere della Commissione finanze e tesoro. In sostanza, conformemente a quello che è stato fatto per altre Amministrazioni, si stabilisca che per gli insegnanti che sono stati perseguitati politici, i quali arrivino a vincere un concorso, gli anni di persecuzione siano computati ai fini della pensione, lasciando il riscatto a loro carico. Cosicché, se un insegnante a causa di una lunga persecuzione, giunge già anziano nel ruolo attraverso un concorso, ha, almeno, la sicurezza di arrivare, attraverso il riscatto, alla pensione.

L'ultimo comma dell'articolo unico è dettato da questo motivo: siccome un nuovo concorso non può essere bandito, e ci sono dei perseguitati politici che possono vincere una cattedra non più attraverso i concorsi a loro riservati, ma attraverso i concorsi ordinari o speciali per partigiani e combattenti, anche costoro potranno riscattare gli anni di persecuzione ai fini della pensione. In altre parole, noi non concediamo la possibilità del riscatto solo a quelli che hanno preso parte al concorso riservato ai perseguitati politici, ma diamo a tutti i perseguitati politici, corrispondenti alle categorie di un decreto, la sicurezza che, anche vincendo un concorso ordinario, con il solo riscatto, potranno far contare gli anni di persecuzione ai fini della pensione.

SAILIS. Chiedo la parola per una questione pregiudiziale. La Commissione Interni ha esaminato la proposta precedente, non questa che viene presentata oggi. Pertanto, il nuovo testo deve ritornare davanti alla I Commissione (Interni) per il parere. Approvando questa proposta di legge, noi creeremmo un precedente gravissimo, in quanto si riconoscerebbero, agli effetti della pensione, determinati anni per i quali non si è prestato servizio; e tale beneficio, se accordato agli insegnanti, può, a buon diritto, essere richiesto da tutti gli altri

POLETTI. Devo fare delle dichiarazioni ben precise. Innanzi tutto, non sono d'accordo con l'onorevole Sallis sulla pregiudiziale, per questo motivo. La proposta di legge che ci viene oggi sottoposta è sostanzialmente diversa dalla precedente. E io che ero contrario alla proposta precedente, sono, invece, favorevole a questa. Tuttavia — e non è la prima volta che lo dico — non è giusto porre gli insegnanti perfettamente alla pari con tutti gli altri impiegati dello Stato, e mi pare che si debba cominciare, una buona volta, con questa differenziazione.

LAZZATI. Il nuovo testo della proposta di legge mi trova favorevole. Però, mi preoccupa questa considerazione: siccome il nuovo testo è, in sostanza, una nuova proposta di legge, deve seguire l'iter normale, deve essere, cioè, presentato alla Camera per la presa in considerazione; non può la Commissione elaborare una nuova proposta di legge e assegnarsela. Credo, quindi, che il proponente dovrebbe ritirare la proposta precedente, presentare alla Camera questa, sulla quale ritengo necessario chiedere il parere della Commissione Interni, in quanto riguarda l'ordinamento generale dello Stato.

PRESIDENTE. La osservazione dell'onorevole Lazzati mi pare fondata. Si tratta effettivamente, anche a mio giudizio, di una nuova proposta di legge. Per evitare che si possa sollevare, in seguito, l'eccezione che questa nuova proposta di legge non ha seguito il suo iter ed è venuta alla Commissione in sede legislativa senza che la Camera ne abbia avuta notizia, riterrei opportuno che il nuovo testo fosse presentato alla Presidenza della Camera come nuova proposta di legge.

TORRETTA, *Relatore*. Mi riservo di presentare la nuova proposta di legge.

PRESIDENTE. Ritengo che la Commissione possa prendere atto della dichiarazione dell'onorevole Torretta, sospendendo, in conseguenza, la discussione della proposta di legge all'ordine del giorno. Se non vi sono osservazioni, può restare così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge dei deputati Rescigno e Pierantozzi: Autorizzazione al Ministro della pubblica istruzione a bandire concorsi a cattedre negli istituti governativi d'istruzione secondaria riservati agli ex combattenti e reduci della seconda guerra mondiale. (1773).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rescigno e

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1951

Pierantozzi: Autorizzazione al Ministro della pubblica istruzione a bandire concorsi a cattedre negli istituti governativi d'istruzione secondaria riservati agli ex combattenti e reduci della seconda guerra mondiale.

Prego il relatore, onorevole Rescigno, di riferire sul parere della I Commissione (Interni).

RESCIGNO, *Relatore*. La Commissione Interni ha espresso parere sfavorevole; tuttavia mi auguro che la Commissione non voglia dichiararsi d'accordo con tale parere.

Se mi è consentito, vorrei ricordare brevemente i motivi e il contenuto della proposta di legge.

Nell'aprile del 1947 furono banditi due concorsi riservati ai combattenti e reduci della seconda guerra mondiale: uno per titoli, l'altro per titoli ed esami; il primo riservato a coloro che erano già abilitati; il secondo ai non abilitati. Ma a questi concorsi non tutti i reduci poterono partecipare, per vari motivi: vi erano alcuni i quali erano appena tornati dai campi di concentramento in Australia, India, Stati Uniti, e dovettero pensare a laurearsi se non erano già laureati; altri tornarono con ritardo, dopo il bando di concorso; altri tornarono in condizioni fisiche e morali tali che dovettero prima pensare alla loro salute. Fu chiesta una proroga agli esami, che si sarebbe potuta concedere dal momento che questi erano solo orali; ma i presidenti delle commissioni, pur avendone facoltà, non vollero concederla.

Vi sono, inoltre, altre due categorie di persone che non poterono partecipare a quei concorsi. Alcune cattedre, per esempio, quelle di lingue estere, materie tecniche ed artistiche, non furono oggetto dei due concorsi del 1947, perché non vi era stata possibilità di accantonarne nessuna durante la guerra. Inoltre, ci furono molti che non poterono procurarsi in tempo i documenti militari necessari, perché le operazioni belliche avevano distrutto in molti centri i distretti militari.

La proposta di legge, perciò, è motivata da una ragione di giustizia distributiva: non si tratta di allargare ad altre persone questo beneficio dei concorsi riservati, ma di riconoscerlo a coloro i quali ne hanno diritto, perché hanno compiuto il loro dovere verso la Patria, come gli altri che, più fortunati, hanno goduto dei benefici concessi.

PRESIDENTE. Riprendiamo, ora, la discussione generale.

POLETTI. Sono piacente di dover sostenere una tesi opposta a quella dell'onorevole Rescigno.

È bene dire, in primo luogo, che noi tutti, e in modo particolare chi vi parla, ci rendiamo perfettamente conto della nota umana, patriottica e sociale che è in questa proposta di legge. Perciò, non per poca comprensione ma per ragioni di principio mi oppongo a questa proposta di legge.

Tutti i motivi addotti dall'onorevole Rescigno si riducono a uno solo: vi sono alcuni che non hanno potuto partecipare ai concorsi del 1947 per vari motivi, tardato ritorno, malattia, impreparazione, ecc. In ogni caso escluderei i non laureati, perché, se non lo erano nel 1947, credo che, anche in senso assoluto, giustizia voglia che non debbano essere considerati.

E per questo motivo si vorrebbe fare un nuovo concorso, sia pure riservato, continuare con una misura eccezionale e non chiudere, una volta per sempre, il ciclo delle leggi e delle disposizioni speciali? Io dico no. Ci sono degli sfortunati, lo riconosco, ma non credo che per questi pochi — che sono certamente pochi — si debba riaprire un concorso. A questa proposta sono decisamente contrario per gli stessi motivi per cui ero contrario alla proposta Torretta nella precedente formulazione, mentre sono favorevole alla nuova, poiché non si chiede più di indire un nuovo concorso. Tanto più che i combattenti hanno riservata una aliquota in tutti i concorsi ordinari.

Faccio, quindi, formale proposta di non passare all'esame degli articoli.

BERTOLA. Sono d'accordo con l'onorevole Poletto anche per questi altri motivi che desidero aggiungere.

Prima di tutto, faccio notare ai colleghi che le disposizioni che regolavano i concorsi per i combattenti erano fissate in una legge preparata all'inizio della guerra e disponevano che per tutti quelli che, richiamati al servizio militare, non potevano partecipare ai concorsi, sarebbe stato accantonato il cinquanta per cento delle cattedre che si sarebbero rese vacanti nel periodo di guerra. Alla fine di questa, doveva essere bandito un concorso esclusivamente per i reduci. E ciò è stato fatto nel 1947, attuando, appunto, le disposizioni basilari che, realizzate, esaurivano ogni loro efficacia. Oggi, quindi, non abbiamo più lo strumento giuridico su cui fondarci.

Esaminiamo la situazione che si presenterebbe. Tutte le cattedre accantonate du-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1951

rante la guerra sono state assegnate nel concorso per reduci; se il ministero dovesse oggi, in ipotesi, bandire un nuovo concorso per reduci e combattenti, dovrebbe sottrarre le cattedre dai concorsi ordinari che sono stati già banditi, con evidente danno di terzi. Con quale criterio, poi, e in quale numero?

L'onorevole Rescigno includerebbe anche quelli che allora non erano laureati. Ma allora la legge si sposterebbe nel tempo, e al concorso potrebbero accedere anche quelli che al momento in cui furono richiamati frequentavano le scuole medie, e, poi, hanno continuato gli studi. Non è possibile riconoscere un diritto a persone che diritti non avevano.

Aggiungo un altro motivo. Vi sono state delle materie — le ha citate l'onorevole relatore poco fa — per cui non vi è stato concorso, non essendo stato possibile accantonare nessuna delle cattedre relative. Oggi, domando, che cosa dovrebbe fare il ministero? Mettere a concorso anche queste cattedre? Ma in base a quale criterio e con quale fondamento giuridico? Infine, come già è stato fatto notare, per i combattenti in ogni concorso è riservata sempre un'aliquota e viene riconosciuto un titolo particolare.

MORO ALDO. Sono d'accordo con l'onorevole Bertola. Non possiamo dare vita ad un nuovo ciclo legislativo in favore dei reduci, aumentando i benefici oltre quelli già esistenti, col pericolo di sollevare una nuova ondata di rivendicazioni che dalla pubblica istruzione si estenderebbe a tutte le altre amministrazioni dello Stato. E non si possono giustificare tali iniziative col dire che la scuola ha una sua struttura particolare perché questa considerazione, se mai, dovrebbe indurci ad un maggior rigore, in quanto agli insegnanti è attribuita una somma di poteri e responsabilità infinitamente maggiore che non ai dipendenti di altre amministrazioni; quindi, sotto questo punto di vista, dovremmo seguire criteri più restrittivi, non certo più larghi, nella selezione del personale. Sotto questo aspetto, mi sembra decisivo il parere della Commissione Interni, la quale ha la visione completa delle necessità delle amministrazioni dello Stato, come pure del fenomeno dei reduci e delle provvidenze da stabilire in loro favore. Di conseguenza, non possiamo non adeguarci al parere negativo espresso da essa.

SAILIS. Non ho particolari ragioni da aggiungere a quelle già esposte dai colleghi che mi hanno preceduto. Devo solo dichiarare che nella mia relazione per il parere sulla pro-

posta di legge davanti alla Commissione Interni non ho fatto che esporre le ragioni illustrateci, ora, dagli onorevoli Poletto, Bertola e Moro Aldo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi dispiace deludere l'onorevole Rescigno, ma neanche il Governo è favorevole. Già le considerazioni svolte sono state ampie; io ne aggiungerò qualche altra di carattere concreto, lasciando da parte quelle, pur apprezzabilissime, svolte dagli onorevoli Moro Aldo, Bertola e Poletto.

Innanzitutto, da dove si dovrebbero prendere queste cattedre? Non potremmo che prenderle dai concorsi generali, sottraendole a questi per assegnarle ai concorsi riservati: ne andrebbero di mezzo i giovani, i quali sono già danneggiati dal fatto che nei concorsi generali una certa aliquota dei posti è riservata ai reduci e combattenti; e c'è ancora una proposta di legge per aumentare questa aliquota. Altre possibilità non ci sono, se non proporre un aumento di cattedre, andando, presumibilmente, incontro ad una risposta negativa della Commissione finanze e tesoro.

Altra considerazione: la maggior parte di coloro che non poterono partecipare a quei concorsi, erano ancora studenti quando questi furono banditi, quindi non avevano maturato il diritto, e noi non possiamo allargare anche a loro quel beneficio.

Terza considerazione. È vero che la scuola ha una funzione particolare che la caratterizza diversamente dalle altre amministrazioni; è vero anche che c'è un progetto per eliminare questa struttura burocratica della scuola, ma finché siamo agganciati alla amministrazione statale, la Commissione non può prescindere dal parere della Commissione Interni, la quale ha la visione complessiva dei benefici già accordati a questa categoria, e può giudicare se sia possibile accordarne altri.

Quando si tratta della scuola, come osservava l'onorevole Moro, bisognerebbe restringere, non allargare. Possiamo concedere agevolazioni agli ex combattenti in altri settori, ma non quando si tratta della selezione dei migliori per affidar loro l'insegnamento.

Pertanto, dichiaro che il Governo è contrario al passaggio agli articoli.

RESCIGNO, *Relatore*. Rifacendomi all'ultimo argomento portato dal Sottosegretario di Stato, faccio notare che dalla proposta di legge non viene alcun danno alla scuola, in quanto essa prevede, come già il bando del

1947, un esame che o si deve fare oppure, da parte degli abilitati, si è già fatto, di modo che la selezione, di cui si preoccupa l'onorevole Sottosegretario, è, comunque, garantita.

Circa le osservazioni fatte dai precedenti oratori, debbo rilevare che essi fanno confusione tra i benefici generici concessi ai combattenti dalle leggi precedenti e questo beneficio che si volle concedere agli insegnanti combattenti, precisamente perché essi, essendo richiamati alle armi, non poterono partecipare ai concorsi generali: perciò, furono accantonate per loro, dal 1940, un certo numero di cattedre. Io domando: perché coloro i quali, pur essendo in quelle determinate condizioni, non poterono esercitare questo diritto per ragioni indipendenti dalla loro volontà, dovrebbero subire questa esclusione dal beneficio?

L'onorevole Poletto dice: sono uomini sfortunati. Ma noi non abbiamo appunto il compito di riparare quando possiamo e con senso di giustizia a questa sfortuna?

Sono pronto a modificare il progetto, lasciando da parte i non laureati. Ma perché non dovremmo riconoscere questo diritto a coloro che, per esempio, non poterono procurarsi i documenti militari necessari...

SAILIS. Si poteva dare il concorso sotto condizione di presentazione dei documenti.

RESCIGNO, *Relatore*. ... a coloro che sono tornati dopo dai campi di concentramento?

Prego l'onorevole Poletto di non insistere sulla sua proposta di non passaggio agli articoli. Nel caso che l'onorevole Poletto non ritirasse il suo ordine del giorno, in via subordinata presento formale proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Onorevole Poletto, lei insiste sulla sua proposta?

POLETTO. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora, abbiamo una proposta di non passaggio agli articoli e un'altra proposta di rinvio. Metterò in votazione la prima e, se questa sarà respinta, porrò in votazione la seconda.

Pongo in votazione la proposta di non passare all'esame degli articoli.

(*Non è approvata*).

Pongo, allora, in votazione la proposta di rinvio.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge dei deputati Numeroso e De Michele: Integrazione del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, circa il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei comuni autonomi. (1903).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Numeroso e De Michele: «Integrazione del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, circa il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei comuni autonomi».

L'onorevole Pignatone ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PIGNATONE, *Relatore*. Riferii già su questa proposta di legge quando venne dinanzi alla nostra Commissione in sede referente; oggi che, su nostra richiesta, ci ritorna in sede legislativa, credo sia sufficiente riassumerne brevemente la sostanza. Si tratta di concedere a quei direttori didattici, dipendenti da scuole elementari di comuni che rinunciarono all'autonomia scolastica anteriormente al passaggio allo Stato delle scuole elementari comunali, la promozione a ispettore che fu concessa a tutti gli altri direttori didattici, allorché lo Stato assunse direttamente l'onere di dette scuole. Mi auguro che la Commissione approverà senz'altro questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

«Agli attuali direttori didattici, già dipendenti con la qualifica di direttori didattici comunali da comuni che avevano l'autonomia scolastica e a questa rinunciarono anteriormente all'esecuzione dell'articolo 331 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, per essere cessata la loro condizione di capoluogo di provincia, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 5 del regio decreto-legge 1° luglio 1933, n. 786, modificato dall'articolo 3 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352.

Per i direttori didattici di cui al precedente comma, si procederà alla ricostruzione della carriera ai soli effetti giuridici, secondo le disposizioni del regio decreto 1° luglio 1933,

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1951

n. 786, e successive modificazioni; gli effetti economici decorreranno dalla data del decreto con cui si provvederà alla ricostruzione della carriera e sarà conferito il nuovo grado loro spettante».

Non essendovi emendamenti all'articolo unico, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

«Modificazioni all'ordinamento della Scuola archeologica di Atene». (1997).

Presenti e votanti 28

Maggioranza 15

Voti favorevoli 27

Voti contrari 1

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

NUMEROSO e DE MICHELE: «Integrazione del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, circa il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei comuni autonomi». (1903).

Presenti e votanti 28

Maggioranza 15

Voti favorevoli 26

Voti contrari 2

La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bertola, Bianchi Bianca, Bianchini Laura, Caronia, Chini Coccoli Irene, Cremaschi Carlo, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Ermini, Fabriani, Gotelli Angela, Lazzati, Lizier, Lozza, Malagugini, Moro Aldo, Natta, Parente, Pelosi, Pierantozzi, Pignatone, Polletto, Ravera Camilla, Rescigno, Scaglia, Torretta, Tesauero e Vetrone.

La seduta termina alle 12,10.